REGOLAMENTO (CEE) N. 2577/72 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1972

che fissa il coefficiente applicabile al prezzo d'orientamento delle carni bovine per calcolare il valore delle perdite che superano il limite di tolleranza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2591/70 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1566/72 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (5), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2305/70 stabilisce che le spese nette dell'organismo d'intervento interessato imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, sono determinate per mezzo di un conto ;

considerando che tale conto è accreditato degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2305/70 a che fra tali elementi figura il valore delle perdite di quantità che superano il limite di tolleranza ;

considerando che detto valore è calcolato sulla base del prezzo d'orientamento più elevato del periodo in causa, cui si applica un determinato coefficiente ;

considerando che tale coefficiente deve essere fissato dalla Commissione, dopo parere del Comitato del FEAOG, tenendo conto dei risultati di un esame effettuato dal Comitato di gestione per le carni bovine ;

considerando che il Comitato di gestione per le carni bovine ha effettuato tale esame e che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Il coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2305/70, applicabile al prezzo d'orientamento per il calcolo del valore delle perdite che superano il limite di tolleranza, è fissato a 1,7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 280 del 26. 12. 1970, pag. 63.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 5.
(5) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.